

(N. 449-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 settembre 1949
modificato dalla Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 marzo 1950 (V. Stampato N. 794)*

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1950**

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1950

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il conflitto e — per effetto del decreto-legge luogotenenziale n. 52 del 18 gennaio 1945 — nei due anni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, e cioè fino al 15 aprile 1947, non vennero richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi della Marina, il possesso dei requisiti di imbarco e di comando, la frequenza di corsi e le prove di esame previsti dalla legge sull'avanzamento.

Il passaggio dal suddetto regime eccezionale a quello normale, la contemporanea diminuzione delle navi e delle sedi ove poter far acquistare i periodi di imbarco e di comando, determinarono una situazione di eccezionale difficoltà, per cui molti ufficiali, benchè abbiano già l'anzianità per poter essere scrutinati e promossi al grado superiore, si trovano nella impossibilità di essere promossi per non aver

potuto ancora acquistare i requisiti suddetti.

Con l'unito progetto di legge si provvede ad eliminare tale inconveniente, riducendo la durata dei periodi di esperimento di imbarco, di comando e di direzione richiesti ai fini dell'avanzamento.

Il provvedimento che era stato già approvato dal Senato è stato restituito dalla Camera dei deputati, che ha tolto dal progetto gli articoli 3 e 4, non aventi stretta connessione con le norme suddette, che occorre invece subito modificare per le ragioni suesposte.

Le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 potranno essere attuate in sede di riforma generale delle vigenti leggi sull'avanzamento.

Propongo, pertanto che la legge sia approvata come emendata dalla Camera.

CERICA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

I periodi di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.

Le 6 tabelle sono identiche.